

**VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE –  
SOC.COOP. CIRCA LE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE DAI SOCI SIGNORI FRANCESCO BRIOSCHI,  
MASSIMILIANO CAGLIERO, GIUSEPPE LOVATI COTTINI, CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. E SH64  
S.R.L. CON RICHIESTA, IN DATA 18 DICEMBRE 2019, DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEI SOCI.**

\*\*\*

1. Premessa.

Lo statuto della Società è stato più volte modificato nell'ultimo decennio, a volte in forma significativa, come da ultimo avvenuto con la delibera dell'assemblea straordinaria del 28.04.2018, che ha, tra l'altro, portato ad un mutamento del sistema di amministrazione e controllo, passato da quello ordinario a quello monistico, ritenuto più moderno e adeguato alle prassi internazionali e altresì caldeggiato, anche in testi ufficiali, dalla Consob.

L'ultima riforma dello statuto è stata, in quella sede assembleare, approvata a larghissima maggioranza dei soci (99,92%), ha anche introdotto correttivi nel tradizionale modello cooperativo col riconoscimento di importanti diritti ai soci di mero capitale, ha altresì aperto il libro soci di Cattolica agli investitori istituzionali.

È grazie a queste modifiche che ora è stato possibile ai soci in epigrafe richiedere la convocazione dell'assemblea sulla base soltanto di una quota di capitale.

Il nuovo statuto ha ricevuto allora l'integrale approvazione dell'Autorità di Vigilanza IVASS, senza rilievo alcuno, ed è entrato pienamente in vigore con il rinnovo degli organi

solo lo scorso aprile 2019. In tale occasione, il nuovo C.d.A. monistico è stato rinnovato per quasi la metà dei componenti e una congrua rappresentanza di indipendenti.

Successivamente, la Società ha provveduto ad una ampia rivisitazione regolamentare per quanto concerne competenze e funzionamento dei vari comitati endoconsiliari. La Società è quindi retta e governata secondo uno statuto del tutto legittimo e allineato alla prassi propria di una società quotata.

Alla luce di quanto sopra Cattolica opera in un quadro istituzionale-statutario che la rende capace, senza ritardi o anacronistiche indulgenze verso un passato localistico, di affrontare le problematiche, anche di stabilità, con le quali si confronta oggi il mercato assicurativo.

2. La richiesta dei soci signori Francesco Brioschi, Massimiliano Cagliero, Giuseppe Lovati Cottini, Credit Network & Finance S.p.A., SH64 S.r.l. e le varie modifiche proposte.

In questo contesto, il Consiglio di amministrazione, nel prendere atto delle richieste di modifica statutaria, rimettendo alla sovranità dell'assemblea dei soci ogni miglior decisione al riguardo, non può non segnalare come è stato il corpo sociale di Cattolica, accettando le modifiche proposte nell'aprile 2018, a ritenere adeguato lo statuto attuale con ciò implicitamente, ma chiaramente rifiutando la tesi della sua inadeguatezza ad assicurare un buon governo della Società. Sotto questo profilo si è in presenza di proposte di modifiche del tutto inutili a raggiungere un obiettivo che già oggi lo statuto garantisce. Il

che, secondo tesi spesso enunziate nella dottrina giuridica, consiglierebbe di non dar corso alle modifiche stesse.

Seppure il Consiglio, in nome della massima apertura verso l'azionariato, non intenda scendere nel merito di ciascuna clausola di cui alla proposta di modifica statutaria, nella sua responsabilità avverte il dovere di segnalare possibili rischi di incongruenze e dissonanze, ma anche di deviazioni dai binari della validità delle delibere anche ai fini del miglior vaglio di Vigilanza nell'interesse generale, nonché dell'adeguata informazione per tutti i soci aventi diritto al voto, riservandosi sempre il Consiglio stesso ogni iniziativa necessaria a riportare l'assetto istituzionale nell'alveo della piena legalità.

Devesi, pertanto, segnalare l'anomalia delle seguenti clausole proposte:

- a) il richiamo stringente a Verona quale "territorio di riferimento", e altresì di "appartenenza della società", espressioni inappropriate per una Società quotata in Borsa e con compagine sociale diffusa a livello nazionale, con conseguenti vincoli funzionali (cfr. proposte *sub* artt. 22.4 e 24.3); espressioni, altresì, che potrebbero condurre il mercato a leggere in esse una volontà di limitazione dell'attività sociale, con evidenti gravi danni per la Società;
- b) alcune soluzioni sembrano del tutto disallineate dalla prassi, circa in particolare i requisiti personali degli amministratori. Non può non segnalarsi che il limite di permanenza in carica e di età non ricorre affatto nella conosciuta prassi (si noti che di tali aspetti non v'è traccia alcuna nelle ultime relazioni, in materia di corporate governance, sia di Consob sia del Comitato preposto alla attuazione della

autodisciplina), né su tali profili si è pronunciata alcuna Autorità, né, ancora, essi sono stati mai oggetto di proposte o stimoli del Comitato per la Corporate Governance, tantomeno della Consob. Appare significativo come nella revisione che risulta in questi giorni in corso di pubblicazione del Codice di Autodisciplina italiano, nulla si dica sui profili dei limiti di età e di durata dei mandati. La sede preposta ad indicare le regole di buon governo smentisce così clamorosamente l'opinione al riguardo dei Soci che chiedono la convocazione dell'assemblea.

Non può non segnalarsi che la prima, e importante per più aspetti, impresa concorrente della Società sul mercato italiano, dopo aver stabilito limiti di età, recentemente li ha aboliti con chiara e incontestata motivazione;

c) pure anomala, a dir poco, appare la previsione della riserva della carica di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione ad un esponente tratto dalla lista di minoranza, che potrebbe costituire nel panorama italiano un *unicum*. Negli statuti delle società quotate italiane, tra l'altro, non v'è traccia di disposizioni similari; non solo, ma quella proposta incide sulla coerenza dell'assetto di vertice e contraddice la funzione degli amministratori di minoranza, potendo addirittura essere oggetto di implicite od occulte convenzioni, anche preassembleari, tra maggioranza e minoranza e le relative liste con conseguenti riflessi sulla liceità del voto in assemblea; di qui la assai dubbia compatibilità della clausola con il sistema del voto di lista e la sua estraneità rispetto ad un buon governo basato su trasparenza e distinzione di ruoli. Peraltro, la riserva di nomina del Vice Presidente, similmente

a quella del Presidente, all'assemblea quando la carica spetti alla minoranza potrebbe creare vari problemi applicativi in caso venga meno, durante il mandato, il Vice Presidente così nominato, come pure di possibili non nitidezze nelle rispettive funzioni di Vice Presidente e Presidente del Comitato di controllo sulla gestione, tratti come sarebbero, e quali definiti dai soci richiedenti "Primo" e "Secondo Amministratore" di minoranza, dalla relativa lista;

d) le altre modifiche richieste appaiono in sé sostanzialmente irrilevanti ai fini di un efficiente governo societario, almeno rispetto alla situazione attuale.

3. La clausola transitoria (tale all'apparenza) di cui all'art. 59.3 della proposta.

Dubbi di legittimità devono però esprimersi circa la proposta introduzione dell'art. 59.3, che, rubricata come clausola transitoria, in realtà pare essere la novità sostanziale e, più praticamente, significativa fra le proposte dei soci.

Essa, almeno ad una certa interpretazione peraltro non del tutto certa od univoca, stante la carenza di motivazione al riguardo nella proposta e la non nitida formulazione letterale di alcune espressioni, implica che, con l'approvazione delle modifiche statutarie inerenti i requisiti personali (75 anni di età e permanenza in carica per complessivi 9 anni sui precedenti 15), gli esponenti non in linea con tali nuovi limiti decadano immediatamente dalla loro carica; nel caso specifico, ciò riguarderebbe, ancorché la proposta sia significativamente muta in proposito, il vertice intero della Società, vale a dire il Presidente

e i due Vice Presidenti in carica. Un quarto esponente finirebbe col decadere prima della scadenza naturale del mandato.

Effetto, questo, che la proposta qui in esame nemmeno considera o rileva, con conseguenti ulteriori dubbi sulla trasparenza della stessa e sui veri motivi sottostanti.

#### 4. I pareri legali richiesti e le loro conclusioni.

Il Consiglio di amministrazione ha richiesto vari specifici pareri a qualificati consulenti legali sui punti oggetto della richiesta, i cui esiti possono così essere riassunti attraverso le rispettive testuali conclusioni.

##### **1. Parere Prof. Piergaetano Marchetti (13.01.2020): conclusioni**

*“Il Consiglio di amministrazione quand'anche provveda alla convocazione dell'assemblea su richiesta di soci, non condivide per ciò la proposta stessa.*

*Ha il potere-dovere di esprimersi criticamente sulla stessa e di impugnare, ove ne ricorrano i presupposti, la delibera che accogliesse la proposta.*

*Nel caso in cui, al di là dell'articolazione complessa, la proposta sia, come nel caso di specie, unitaria, essa dovrà essere messa ai voti unitariamente e la caducazione di una parte della stessa determinerà la caducazione dell'intera proposta.*

*La delibera che, anziché proporre la revoca di amministratori, giunga allo stesso risultato modificando i presupposti per la nomina e la permanenza in carica di amministratori, è abusiva, come tale annullabile.*

*Il ricorrere di siffatta situazione, di regola almeno, è indice dell'esistenza di un patto tra i soci riconducibile alla tipologia dei patti parasociali.”*

##### **2. Parere Prof. Avv. Mario Cera (14.01.2020): conclusioni**

*“Deve, in sostanza, affermarsi che, nel complesso delle proposte di modifica formulate dai soci in epigrafe, quelle relative agli artt. 24.3, 33.4 e 33.10, siano non nell'interesse della Società e degli azionisti tutti e altresì "illegittime", perché non trasparenti e di incerta od impossibile applicazione. Più in particolare, ed esplicitamente, quella concernente*

*l'introduzione della clausola transitoria di cui all'art. 59.3, secondo capoverso, in relazione agli artt. 30.6 e 30.9, va considerata illecita, illegittima e comunque di non chiara interpretazione, come tale la eventuale delibera approvativa, nella sua unitaria complessità, sarebbe invalida e senz'altro impugnabile da parte di ogni Socio, oltre che dal Consiglio di amministrazione, oltre che, ancora, dagli amministratori interessati uti singuli. Tutte le clausole dianzi menzionate presentano il ragionevole e non remoto rischio di non poter essere approvate in sede di vaglio autorizzatorio da Ivass e comunque di non poter essere iscritte nel Registro delle Imprese ai sensi di legge, oltre che oggetto di rilievi da parte della Consob, e comunque, di per se stesse, possono comportare profili di incertezza applicativa e rischi di serio contenzioso per la Società."*

**3. Parere Prof. Avv. Giulio Tremonti e Prof. Avv. Sergio Patriarca (13.01.2020): conclusioni**

*"Le "modificazioni" statutarie ipotizzate sono (i) per una parte oggetto possibile di scelte di opportunità (ad esempio, quelle relative ad un ancora maggior grado di allineamento, tra lo statuto e normativa vigente; o quella relativa al rafforzamento dei rapporti con il territorio), (ii) per un'altra parte sono forse legittime in diritto, ma certo tali da spostare verso le minoranze l'asse del controllo societario, con conseguenti e potenzialmente gravi effetti sulla governance della società, effetti rilevanti in termini di conflittualità interna, di potenziale paralisi, etc., (iii) infine, per un'ultima parte, relativa a quattro consiglieri, sono illegittime tanto nella sostanza (si tratterebbe infatti di un caso di revoca "retroattiva"), quanto nella forma in cui queste dovrebbero essere adottate (passando attraverso una anomala deliberazione "implicita", tra l'altro causa possibile di responsabilità)."*

**4. Parere Prof. Avv. Matteo Rescigno (14.01.2020): conclusioni**

*"Ove non si applichi l'interpretazione delle clausole 30.9 e 59.3 indicata nel par. 3 di questo parere, e quindi sia così escluso ogni effetto decadenziale degli amministratori in carica per l'introduzione dei nuovi requisiti di eleggibilità di cui alla clausola 30.6, reputo che:*

*a) le clausole 30.9 e 59.3, nonché la delibera che ne approvasse l'inserimento nello statuto, si espongono a seri dubbi di legittimità, sia per la sostanziale violazione della inderogabile competenza assembleare in punto di nomina e revoca degli amministratori, sia perché i soci sarebbero chiamati a deliberare di fatto la revoca degli amministratori che non posseggano i nuovi requisiti di eleggibilità, senza che ciò nemmeno risulti da un ordine del giorno, sia perché si postulerebbe una inammissibile*

*retroattività degli effetti di una clausola statutaria, incidendo, con profilo di inefficacia, sui diritti degli amministratori dichiarati decaduti per effetto della mancanza di requisiti di eleggibilità introdotti successivamente al conferimento dell'incarico e non previamente sussistenti, sia, infine, perché in concreto potrebbe ravvisarsi un abuso o un uso strumentale del diritto di voto.*

- b) tali profili di invalidità sono acuiti se si pone mente al fatto che la società è quotata in borsa e che il legislatore del TUF ha valorizzato in modo assai rilevante il tema dell'informativa preassembleare e dell'ordine del giorno. Utilizzare indirettamente modifiche statutarie e clausole di decadenza ad hoc per provocare in concreto la revoca selettiva del Presidente e dei due vice presidenti dell'assemblea senza che ciò formi oggetto di specifica informativa e non sia posto all'ordine del giorno, confidando nell'effetto decadenziale creato da una modifica statutaria ad hoc e non da regole di legge, può esporre ulteriormente a invalidità il deliberato assembleare.*
- c) esito comunque minimale, e a mio avviso certo, di una delibera che approvasse le modifiche statutarie contenute nelle clausole 30.6, 30.9 e 53.9, volendone far derivare la decadenza immediata, o nel termine fissato dall'art. 53.9, degli amministratori privi dei nuovi requisiti di ineleggibilità, sarebbe l'esposizione della società alla responsabilità risarcitoria nei confronti degli amministratori che si volessero far decadere per effetto delle citate clausole, in ragione del fatto che tale decadenza equivale a una revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore.”*

Alla luce di tali conclusioni, il Consiglio non può non rilevare, tra l'altro, i rischi di contenzioso ed incertezza che l'approvazione, in particolare della clausola transitoria, potrebbe comportare, oltre ad oneri economici per la società di difficile predeterminazione. In sintesi: l'interesse sociale pare oggettivamente insussistente e la proposta potrebbe essere foriera di possibile pregiudizio degli interessi molteplici della Società.



## 5. Considerazioni finali.

Nonostante quanto appena detto, il Consiglio di amministrazione in carica, in un'ottica di piena trasparenza e di favore verso la sovranità assembleare, responsabilmente rimette ai soci la valutazione circa la proposta di delibera formulata dai cinque soci signori Francesco Brioschi, Massimiliano Cagliero, Giuseppe Lovati Cottini, Credit Network & Finance S.p.A. e SH64 S.r.l., quali detentori del 2,506% del capitale sociale, al di là di ogni rischio di invalidità e delle reali od effettive finalità della stessa; proposta che dovrà essere portata in votazione come da richiesta e quindi in modo unitario ed inscindibile quale unica delibera, fatte salve ulteriori proposte che dovessero pervenire a sensi di legge, sia nelle more tra la convocazione dell'assemblea e la relativa adunanza sia in sede di adunanza stessa, proposte che tuttavia verrebbero poste in votazione in via postergata rispetto a quella dei soci di cui sopra.

Si avverte, infine, che una eventuale approvazione della proposta di modifica deve essere sottoposta sia all'approvazione dell'IVASS *ex art.* 196 CAP, sia al vaglio di legittimità ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, verifiche sulle quali il Consiglio di amministrazione deve formulare, alla luce di quanto rilevato nei pareri legali di cui sopra, ogni riserva, come pure sulle possibili implicazioni di contenzioso conseguenti, nonché di successive comunicazioni al mercato.

Il Consiglio di amministrazione, peraltro, ritiene di continuare come in passato a monitorare la *governance* della Società e quindi di doversi riservare il proprio autonomo

intendimento di sottoporre ai soci, ove occorresse sulla base di fondati e oggettivi riscontri, adattamenti ed aggiornamenti allo statuto della Società, sempre al fine di ulteriormente adeguarlo al quadro legislativo e di vigilanza regolamentare e così venire incontro alle autentiche esigenze di *best practice* dell'impresa, in linea con quanto già avvenuto nel recente passato, come pure della compagine azionaria nel suo complesso.

Verona, 16 gennaio 2020